del 29 NOV. 2019

Repubblica Italiana Regione Siciliana



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana L'AVVOCATO GENERALE

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979 n.70;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019 n.12 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del Decreto del Presidente della regione 18 gennaio 2013 n.6 e s.m. e i.";

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2018 n.203 in tema di "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Nomina del responsabile per la protezione dei dati" con cui, in accoglimento della proposta formulata dall'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica con nota 18 maggio 2018 n.57007, si è ritenuto di individuare nell'ambito dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi e l'attività informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni regionali il dirigente da nominare per le funzioni di "Responsabile della protezione dei dati";

VISTO il D.P. 12 giugno 2018 n.569, con il quale l'ing. Sebastiano Lio, è stato nominato "Responsabile della protezione dei dati" per la Regione Siciliana;

VISTO il D.P. 19 dicembre 2018, n.641/GAB con il quale il Presidente della Regione Siciliana individua, quale "Responsabile del Trattamento" per l'Ufficio Legislativo e Legale il Dirigente Generale Avv. Gianluigi M. Amico e, quali Sub-Responsabili del Trattamento, i Dirigenti delle singole Strutture dello stesso Ufficio, che saranno specificatamente individuati dal Dirigente Generale;

VISTO la legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale";

VISTO l'art.27 del Regolamento UE/2016/679 recante "Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione";

VISTO il Regolamento UE/2016/679 ed in particolare l'art.28, commi 2 e 4, recante "Responsabile del Trattamento";

VISTO il D.lgs. 10 agosto 2018, n.101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" pubblicato nella G.U. n.205 del 04/09/2018;

RITENUTO di dover individuare, quale sub-Responsabile del Trattamento dei dati di questo Ufficio Legislativo e Legale, il Dirigente pro-tempore preposto alla Struttura intermedia, in ragione dell'incarico a lui conferito e dei trattamenti effettuati;



DECRETA

Art.1 NOMINA

1) Ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE/2016/679, nell'ambito e per conto della Presidenza della Regione Siciliana, quale titolare del trattamento, viene designato, quale sub-Responsabile del Trattamento dati di questo Ufficio Legislativo e Legale, il Dirigente pro-tempore preposto alla struttura intermedia Posizione di Collaborazione e Coordinamento n.10 in ragione dell'incarico a lui conferito e dei trattamenti effettuati;

2) Il sub-Responsabile effettua il trattamento dei seguenti dati, pertinenti e limitati a quanto

necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati:

| Tipologia dei dati |
|--|
| Tipologia dei dati Gestione Contenzioso Costituzionale |

- 3) La nomina di sub-Responsabile del trattamento ha validità fino alla revoca da parte del titolare. **Art.2. OBBLIGHI.**
- 1) Il sub-Responsabile del trattamento non ricorre a un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del Trattamento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n.21 modificato ed integrato dall'art.98, comma 6, della Legge Regionale 7 maggio 2015 n.9.

Palermo 29/11/2019

L'AVVOCATO GENERALE Avv. Gianluigi M. Amico*

Il referente privacy
Avv. Loredana Celebre*

^{*}firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993

- 2) Il sub-Responsabile del Trattamento ha l'obbligo, nell'ambito del proprio settore di competenza, di procedere alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali, mediante apposito atto di personale interna qualsiasi unità di designazione. Per incaricato deve intendersi all'Amministrazione autorizzata al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del sub-responsabile del trattamento.
- 3) Il sub-Responsabile del trattamento, nell'ambito del proprio settore di competenza, ha l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali per conto del titolare è effettuato conformemente al Reg. UE/2016/679. Dette misure devono essere riesaminate e aggiornate, qualora necessario, in modo tale da garantire la tutela dei diritti dell'interessato.
- 4) Il sub-responsabile del trattamento è tenuto ad informare il Responsabile, senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali trattati per conto del Titolare.
- 5) Il sub-Responsabile del trattamento ha l'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni sui dati personali di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.3 ONERI E RESPONSABILITA'.

- 1) Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di svolgere compiti di direzione, coordinamento, controllo sui soggetti incaricati, inclusa la formazione e l'informazione sul corretto trattamento dei dati personali.
- 2) Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di predisporre ed aggiornare sistematicamente il registro delle attività di trattamento dei dati personali trattati per conto del Titolare.
- 3) Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di cooperare, su richiesta, assieme al Titolare, con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.
- 4) Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di provvedere alla protezione dei dati fin dalla progettazione, adottando misure, strumenti e dispositivi sin dall'inizio progettati nell'ottica di protezione dati e garantendone la sicurezza durante tutto il ciclo di vita, e per impostazione predefinita, trattando i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.
- 5) Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di gestire il consenso degli interessati al trattamento dei propri dati personali.
- 6) Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di informare in maniera trasparente gli interessati sulle modalità di gestione e di protezione dei relativi dati personali trattati.
- 7) Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di gestire le richieste degli interessati sui propri dati personali trattati per conto del Titolare.
- 8) Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di fornire al titolare informazioni funzionali alla sintesi dell'analisi del rischio sui dati personali trattati.
- 9) Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di fornire al titolare informazioni funzionali alla valutazione d'impatto dell'eventuale uso di nuove tecnologie sulla sicurezza dei dati personali
- 10) Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di collaborare con il titolare e il responsabile della sicurezza dei dati personali nell'attuazione delle ispezioni interne all'Amministrazione volte alla verifica dell'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679.
- 11) Il sub-Responsabile del trattamento ha l'onere di attuare le procedure predisposte dal titolare per la gestione delle violazioni dei dati personali.

Art.4.

Qualora un sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Responsabile, tenendo presente quanto disposto dall'art.83, comma 3, del regolamento UE/2016/679 che prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma della comma 2 del medesimo articolo, se dimostra che l'evento dannoso non gli è imputabile in alcun modo.